

COMMISSIONE VI

FINANZE

IV

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO, PROFESSOR PIERO BARUCCI, SUGLI ORIENTAMENTI DEL CICR IN MATERIA DI CRITERI PER LE NOMINE DEI VERTICI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANFREDO MANFREDI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro del tesoro, professor Piero Barucci, sugli orientamenti del CICR in materia di criteri per le nomine dei vertici degli istituti di credito:	
Manfredi Manfredo, <i>Presidente</i>	63, 66, 70, 71, 73, 74, 75, 76
Astori Gianfranco (gruppo DC)	69
Barucci Piero, <i>Ministro del tesoro</i>	63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75
Biasutti Andriano (gruppo DC)	72, 73
Borgoglio Felice (gruppo PSI)	68, 69
Faraguti Luciano (gruppo DC)	66, 73
Ferrari Wilmo (gruppo DC)	67
Pinza Roberto (gruppo DC)	71, 74
Pioli Claudio (gruppo della lega nord)	66
Piro Franco (gruppo PSI)	73
Turci Lanfranco (gruppo PDS)	70, 71, 75

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,5.

Audizione del ministro del tesoro, professor Piero Barucci, sugli orientamenti del CICR in materia di criteri per le nomine dei vertici degli istituti di credito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro del tesoro, professor Piero Barucci, sugli orientamenti del CICR in materia di criteri per le nomine dei vertici degli istituti di credito.

Signor ministro, la ringrazio per la disponibilità dimostrata nell'accettare l'invito della Commissione. Desidero anche precisare quali circostanze abbiano indotto la Commissione a chiederle di intervenire all'odierna audizione e ricordare che lei stesso, signor ministro, aveva manifestato l'interesse di incontrarsi con noi non appena avessimo avviato l'esame del recepimento della seconda direttiva CEE.

Ora, nel pieno della discussione di tale provvedimento, che riveste grande importanza per la situazione del settore finanziario e bancario in relazione al contesto europeo, la Commissione ha appreso — quanto rilievo non vuole suonare come riserva e tanto meno come un appunto nei suoi confronti — che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha affrontato la questione di una nuova disciplina delle designazioni alle cariche del settore creditizio, assumendo una decisione in materia al fine dello sblocco delle nomine.

Come lei sa, signor ministro, la Commissione finanze ha una precisa compe-

tenza in materia di nomine, tanto è vero che nel marzo scorso, quando lo scioglimento delle Camere era già avvenuto, è stata chiamata ad esprimere il proprio voto in ordine a venti proposte di nomine bancarie.

Al fine di rendere, come molti colleghi hanno chiesto, la Commissione edotta degli indirizzi assunti dalla CICR, quale presupposto indispensabile perché essa possa esprimere responsabilmente le proprie valutazioni, le abbiamo chiesto, signor ministro, di darci una informativa ufficiale circa le notizie indirettamente pervenuteci.

Le sarò grato, inoltre, per le risposte che vorrà fornire ai quesiti che successivamente i colleghi le porranno.

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Signor presidente, onorevoli membri della Commissione, ritengo debba essere sottolineato con soddisfazione il fatto che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sia tornato a riunirsi nuovamente, avendo tenuto l'ultima riunione due anni orsono ai fini di un adempimento burocratico conseguente alle scadenze di cui alla legge n. 218 del 1990 (cosiddetta legge Amato).

La ragione dell'avvenuta riattivazione del CICR deriva da un lato da fattori conseguenti all'emanazione del decreto legge sulla *prorogatio*, attualmente all'esame del Parlamento, e d'altro lato dal fatto che l'entrata in vigore della legge Amato ha introdotto mutamenti radicali nel sistema bancario italiano dal punto di vista della forma e della sostanza.

Desidero ricordare che erano previsti cinque decreti attuativi della legge n. 218 del 1990, alcuni dei quali implicano notevoli conseguenze per la gestione del settore

bancario. Basti citare, in materia di configurazione dei gruppi, l'enorme rilievo del principio, che innova profondamente l'ordinamento civilistico e societario italiano, secondo il quale, in caso di costituzione di un gruppo, il potere della « capogruppo » non è in funzione della quantità di azioni delle controllate che essa detiene.

Un altro decreto attuativo della legge Amato attiene al problema della natura delle fondazioni derivanti dallo scorporo dell'attività bancaria dai preesistenti enti pubblici bancari ed in particolare al settore delle casse di risparmio. Tale decreto afferma con precisione che alle nomine riguardanti le fondazioni si applicano le norme relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi. Elemento questo di grande importanza, in quanto si sarebbe potuto anche ritenere esclusa la facoltà delle Commissioni parlamentari competenti ad esprimersi in materia di designazione dei presidenti delle fondazioni.

Un secondo elemento di eccezionale rilievo presente nei decreti attuativi è il previsto sdoppiamento, anche funzionale, delle figure della fondazione e dell'azienda bancaria.

Le fondazioni, quindi, perdono la natura bancaria e addirittura non possono neppure svolgere l'attività della società capogruppo del gruppo creditizio. Ciò sta a significare che, quando vi è un soggetto di controllo che secondo la norma viene riconosciuto essere capogruppo, tale soggetto ha posizione a rischio unico nei confronti dell'azienda bancaria, mentre la fondazione non ha questa posizione. Se la fondazione dovesse possedere il 60 per cento di un'azienda bancaria, mentre il 40 per cento appartenesse ad esempio al mercato, essa risponderebbe soltanto di quel 60 per cento. Conseguenza di tutto ciò è che la vigilanza sulla fondazione non ricade sotto il diretto controllo della Banca d'Italia, ma dipende da quello del Ministero del tesoro.

Di grande rilievo è il fatto che l'oggetto delle fondazioni è per così dire un oggetto bifronte: da un lato, quello di ottimizzare il rendimento del capitale investito, ovvero

una volta investito nell'azienda bancaria e, dall'altro, come dispone l'articolo 12, quello di perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità. Tale dizione di carattere generale ha trovato poi specificazione di contenuto, almeno in alcuni statuti anche se non in tutti. Pertanto, qualche fondazione ha deciso di dedicarsi prevalentemente al restauro di monumenti, altra alla ricerca medica, altra ancora a quella tecnologica.

Tale nuovo assetto nel sistema bancario italiano ha trovato riscontro in una corrispondenza intercorsa nei mesi di febbraio e marzo fra il Governatore della Banca d'Italia ed il mio predecessore, senatore Guido Carli, con una diretta implicazione per quel che riguarda la procedura di nomina. Invero, secondo un *iter* complicato ed anche abbastanza travagliato, da molti anni la procedura constava nel diritto di proposta del Governatore della Banca d'Italia per le nomine delle presidenze delle casse di risparmio. Si è convenuto, visto che ormai vi era questo sdoppiamento di funzione, fosse più opportuno che il Governatore, ovvero la vigilanza, svolgesse compiti istruttori indicando rose di nomi e che la proposta fosse demandata al ministro del tesoro. Le deliberazioni formali di designazione, quindi, si svilupperanno su proposta del tesoro, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Nell'ambito di tale struttura, che ho cercato di descrivere quanto più possibile brevemente e spero chiaramente, restavano aperte due aporie. La prima è questa: pur avendo affermato che gli amministratori delle fondazioni avevano come compito quello di conseguire obiettivi diversi dagli amministratori delle banche, nella stragrande parte degli statuti delle fondazioni sono stati ripresentati per intero i criteri di professionalità bancaria. Come dicevo, questa è chiaramente un'aporia perché la logica delle legge è proprio quella di distinguere le funzioni e di comporle poi dialetticamente. Direi quasi che, quanto più noi conferiamo al presidente della fondazione una forte capacità di iniziativa

e di gestione bancaria, tanto più creiamo una condizione di conflittualità o comunque di intromissione nella gestione della banca. Però così è stato: gli statuti sono stati costruiti nella stragrande maggioranza sulla base di questa logica.

La seconda aporia — che ha ovviamente dietro di sé uomini e cose — dipende dal fatto che, avendo affermato molto tempo fa che, onde facilitare il processo, sarebbe stato opportuno che per un periodo di tempo, magari molto breve, le due presidenze coincidessero nella stessa persona, si è venuta affermando una situazione per la quale i presidenti delle fondazioni sono contestualmente presidenti delle banche.

Si trattava di due aporie che andavano sciolte, senza però creare innovazioni che in qualche modo ostacolassero le trasformazioni in atto nel sistema che alcuni presidenti stavano organizzando in maniera molto coraggiosa e illuminata, quale ad esempio un'importante fusione che si realizzerà formalmente il 28 novembre con assemblea.

Se sono stato chiaro in questa premessa, forse sarà più facile spiegare le indicazioni e le decisioni assunte dal Comitato del credito. Ho già detto che il diritto di proposta è del ministro del tesoro e che il Governatore della Banca d'Italia, su richiesta dello stesso, fornisce una rosa di nominativi nei casi in cui occorra individuare candidati per i quali gli statuti richiedano espressamente o implicitamente il possesso di requisiti di professionalità bancaria. Ho già fatto notare che, in ragione di tale anomalia di statuto, questi casi rappresentano quasi il 100 per cento.

Nei casi in cui, invece, non è richiesto il requisito della professionalità bancaria, la Banca d'Italia fornisce soltanto indicazioni. A proposito di queste ultime, sono stati fatti propri, attenuandone qualcuno e rafforzandone altri, criteri stabiliti in precedenza dal CICR. In primo luogo, i candidati non dovranno avere età superiore a 70 anni, in casi particolari elevabile a 75. Tale criterio è stato fissato considerando che quello di 70 anni fosse il limite massimo possibile di età; anche in precedenza,

però, erano permesse eccezioni allorché si trattasse di presidente operativo di una banca. Nel caso di una fondazione, che ha compiti diversi e che richiede anche una grande maturità culturale, e direi anche un certo distacco rispetto al momento gestionale, si può arrivare anche all'età dei 75 anni.

Il secondo criterio è che non si può procedere alla conferma di quegli esponenti che hanno già svolto due mandati. Il terzo è molto importante: per le nomine negli enti conferenti che originano da casse, da associazioni, i candidati devono essere scelti fra i soci con una certa anzianità. Sono state effettuate recentissimamente, vale a dire nei giorni scorsi, nomine per le quali il comitato ed in questo caso anche il ministro — lo dico con molta franchezza — avrebbero considerato il non tener conto di tale criterio come una menomazione del diritto di chi da anni è socio ed ha perciò avuto modo di dimostrare la sua partecipazione attiva alla vita della banca, intervenendo nei vari dibattiti e discutendo dei bilanci.

Ovviamente, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità, rigore morale e prestigio pubblico, già sussunti dal decreto del Presidente della Repubblica del 1985. Rimaneva il delicatissimo problema di sciogliere il nodo della compresenza di posizioni personali nelle due cariche: il comitato, al riguardo, era unanimemente deciso sull'opportunità di creare una dialettica fra le due posizioni. D'altra parte, però, ci rendevamo conto che l'introduzione improvvisa, *ex nunc*, della separazione avrebbe comportato qualche fattore di complicazione.

Abbiamo deciso, quindi, di comportarci in un determinato modo. Gli incastri temporali sono i seguenti: tutti i presidenti delle fondazioni sono attualmente anche presidenti delle banche, poiché si sono autonominati, giustamente e correttamente, in un periodo di tempo che va dalla fine dello scorso anno (i primi casi, se non erro, sono del dicembre 1991) fino al luglio dell'anno in corso. Siccome rimarranno in carica per tre anni, ne emergeva che al momento della scadenza costoro avrebbero

potuto autonominarsi nuovamente, poiché se i presidenti delle fondazioni fossero stati posti in carica per tre anni, sarebbero scaduti dopo la presidenza della banca. Si andava, quindi, a creare di fatto una catena di Sant'Antonio che non si sarebbe più sciolta. Abbiamo individuato, allora, una soluzione di cui sono molto contento: i presidenti per i quali non siano venute meno le possibilità di essere riconfermati, lo sono, ma entro un anno si deve attuare una modifica dello statuto che imponga un'opzione fra le cariche di presidente della fondazione e di presidente della banca. Per la verità, anzi, la delibera del CICR stabilisce che ciò possa avvenire non entro un anno, ma appena lo statuto lo avrà previsto.

LUCIANO FARAGUTI. Mah, va bene !

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Non so cosa voglia dire il risolino dell'onorevole che mi siede di fronte, ma lo prego di non pensare male nei confronti di coloro che sono solo i miei colleghi, che dovrei comunque difendere !

Rimanevano altri due problemi aperti, davvero attinenti alla stabilità del sistema bancario. La legge, anche nella sua specificazione attuativa, non prevede più che nel momento in cui una fondazione designa il presidente di una banca vi sia alcuna forma di intervento dell'autorità di vigilanza. Finora, invece, era previsto che quell'atto fosse solenne e costituito da una proposta di designazione del Governatore, da una delibera del CICR, da una convalida delle Commissioni parlamentari. Ne risultava, paradossalmente, che qualsiasi fondazione, costituita come tale, era sottoposta ai controlli del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, ma nel momento in cui la stessa designava il presidente della banca non vi era alcun controllo. L'incompatibilità cui accennavo sussiste per tutti i soggetti, sia amministratori sia controllori, compresi i sindaci.

Il CICR ha di conseguenza affermato che per le nomine dei presidenti è necessario il nulla osta dell'autorità di vigilanza. Un altro vuoto legislativo era rappresen-

tato dal fatto che, mentre finora per i direttori generali delle casse di risparmio era necessario il nulla osta bancario, lo stesso non sarebbe più stato necessario dato che gli stessi venivano designati dal consiglio d'amministrazione della fondazione. Abbiamo quindi previsto che anche nel caso della nomina dei direttori generali dovrà esservi il nulla osta della banca. In ogni caso, anche su questo punto, il CICR ha chiesto un giusto riscontro negli atti statutari delle banche: nel frattempo, fino all'anno prossimo, vi sarà un controllo esercitato attraverso *moral suasion*. Questo è quanto ritenevo di dover dire, signor presidente, per spiegare la delibera del CICR.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro del tesoro per la sua relazione che, sebbene con brevità, ha fornito un quadro complessivo di carattere legislativo e normativo straordinario, che costituisce una piattaforma di grande importanza per un primo passaggio costituito dalle nomine in pendenza e per una successiva evoluzione nell'arco di un anno (anche se al riguardo ci si affida in parte alla buona volontà di chi deve trasformarsi ed adeguarsi).

Invito ora i colleghi che lo desiderino a porre al ministro del tesoro domande, che — considerato il tempo a nostra disposizione — siano effettivamente tali e non siano precedute da lunghe premesse sulla storia e le cronache finanziarie.

CLAUDIO PIOLI. Signor ministro, ascoltando la sua relazione, mi è sembrata emergere una lacuna della legge. In sostanza, i criteri di professionalità bancaria sono previsti negli statuti delle fondazioni, ma essi non offrono sufficienti garanzie in ordine ad una effettiva professionalità. Si prevede, ad esempio, che i candidati debbano avere meno di settanta o settantacinque anni: non mi sembra però che si tratti di un criterio di professionalità. Inoltre, i candidati devono essere scelti tra i soci delle fondazioni: sebbene il ministro abbia osservato che i soci partecipano alle assemblee e discutono sui bilanci, non è detto che lo facciano in maniera professio-

nale né che il fatto di presenziare assemblee sociali assicuri una conoscenza delle norme di legge ed una cognizione esatta delle voci di bilancio, dei valori, delle forme di affidamento e dei rischi. A volte, si può operare per un'intera vita nell'ambito delle fondazioni senza capire minimamente cosa succeda: lo possiamo constatare esaminando tanti verbali d'assemblea dai quali si nota che praticamente sono sempre gli stessi a parlare.

Per quanto riguarda il rigore morale, purtroppo, dobbiamo osservare che lo stesso è stato indicato soltanto come utopico dai magistrati. Ritengo quindi personalmente che nel CICR, sarebbe stato meglio portare avanti criteri nuovi, prevedendo per esempio che i candidati debbano avere un certo titolo di studio, oppure un'esperienza bancaria di almeno quindici anni. In sostanza, senza voler rivolgere particolari critiche al ministro, avrei vincolato i criteri di professionalità a qualità accertate nell'ambito dell'esperienza tecnica: mi sembra che, in realtà, ciò non sia attualmente previsto.

Direi infine che bisognerebbe riflettere maggiormente soprattutto nella prospettiva di una maggiore presenza del nostro paese nell'ambito di un più ampio mercato monetario e finanziario della CEE.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. All'onorevole Pioli vorrei subito dire che questa delibera si ricollega — e non potrebbe essere altrimenti — ad un decreto del Presidente della Repubblica del 1985, che prevede norme più severe di quanto da lei richiesto. Infatti, i criteri di professionalità specificati nel decreto sono particolarmente impegnativi. Vengono richiesti il diploma di laurea, conoscenze specifiche, un determinato sviluppo di carriera e addirittura la qualifica di imprenditore oppure la dimostrazione di aver partecipato per almeno tre anni a consigli di amministrazione di altre istituzioni finanziarie e monetarie.

A proposito del rigore morale, bisogna riconoscere che il sistema bancario del nostro paese, dove certamente molte cose debbono cambiare, è stato turbato da fatti

di malversazione in misura minore rispetto ad altri paesi europei. Il nostro sistema bancario ha indubbiamente molti problemi ma non è toccato da quello del rigore morale. Non abbiamo avuto casi simili a quelli verificatisi in Gran Bretagna, con la bellezza di 17-18 funzionari della Banca d'Inghilterra finiti in galera. Il nostro problema principale è nato molto lontano, in una città che tra alcuni anni ospiterà le olimpiadi, ma per fortuna non ricadeva nella nostra legislazione di vigilanza.

Penso che il settore bancario — che pure ha tanti difetti, che il ministro del tesoro non si perita di indicare — abbia ottenuto, almeno sotto questo profilo, risultati non spregevoli.

WILMO FERRARI. Ritengo che sia assolutamente necessario il rispetto del criterio in base al quale il presidente o il vicepresidente della fondazione non debba essere la stessa persona che ricopre la carica di presidente dell'azienda operativa. Ciò lo ritengo necessario al fine di ottenere un giusto equilibrio dei poteri ed anche perché il presidente che rappresenta la proprietà, come custode della tradizione, della storia, insomma di come si è formata la cassa di risparmio, dovrebbe costituire un punto di riferimento di tutti gli operatori economici, mentre al *manager* spetterebbe la presidenza. L'introduzione di criteri che comportino lo slittamento di un anno ci farebbero correre il rischio, in pratica, di uno slittamento di diversi anni. Potrebbero essere previste delle eccezioni ma esse, a mio avviso, dovrebbero essere limitatissime e del tutto giustificate.

Per il resto condivido quanto ha detto il ministro del tesoro.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. All'onorevole Ferrari rispondo che abbiamo valutato a fondo questo aspetto. Personalmente sarei stato favorevole ad introdurre subito questa divisione. Ciò tuttavia avrebbe comportato grossissimi problemi, in particolare quello di rivedere i progetti di tutte le casse di risparmio, ritardandone così gli sviluppi. Poiché i progetti sono tanti, non abbiamo ritenuto

opportuno introdurre questa « rottura ». La modifica dello statuto dovrà comunque essere adottata entro un periodo molto breve (un anno) diversamente essa verrà imposta. La soluzione adottata ci sembra rappresenti un giusto temperamento fra la necessità di dividere le responsabilità e quella di non ostacolare quei progetti, che in fondo sono ciò di cui ha più bisogno il sistema bancario italiano. Di questa soluzione sono personalmente molto soddisfatto, anche se essa può creare indubbiamente — come tutte le soluzioni di transizione — qualche problema.

FELICE BORGOGGIO. Desidero rivolgere al ministro del tesoro alcuni quesiti specifici.

Se ho ben capito, i criteri scelti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio comporteranno la riconferma, sempre che non vi siano dichiarata incapacità gestionale o parere negativo della Banca d'Italia, di tutti i presidenti o vicepresidenti che non abbiano il doppio mandato, i quali avranno un anno di tempo per optare tra la fondazione o la società per azioni.

Mi chiedo quali criteri si ritenga di dover seguire per quelle banche che nel corso di questi anni hanno ceduto quote di partecipazione ad altri istituti di credito. In altre parole, questi ultimi, in qualità di nuovi soci, possono partecipare alle nomine?

Il ministro del tesoro ritiene di potersi impegnare ad applicare il principio (che in passato veniva superato con un'apposita deroga della Banca d'Italia) secondo il quale non possono essere nominate persone che nell'ultimo anno abbiano ricoperto cariche di rappresentanza politica, in funzione di sindaci, assessori o comunque di pubblici amministratori?

Vorrei poi sapere dal ministro del tesoro se sia in grado di confermare le decisioni circa il referendum sulle nomine bancarie. In proposito, mi chiedo se, al fine di evitare tale referendum, non sia opportuno approvare un provvedimento di legge che trasferisca i poteri di nomina a livello locale, almeno per quanto riguarda le

proposte, riservando la decisione delle nomine al ministro del tesoro, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti necessari.

Infine, vorrei sapere se l'innovazione dell'incompatibilità totale fra l'appartenza al consiglio di amministrazione della società per azioni e alla fondazione, non comporti, di fatto, un raddoppio generalizzato delle nomine.

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. L'onorevole Borgoglio con la sua considerazione iniziale ha perfettamente colto il punto della questione, che sta esattamente nei termini indicati.

Per quanto riguarda gli assetti relativi alle nomine, posso dire che essi saranno precisati secondo gli statuti e i patti parasociali esistenti fra i due soggetti bancari. Non conosco tutti gli statuti, ma posso immaginare che essi saranno redatti nel senso che chi ha, per esempio, il 20 per cento avrà diritto a due consiglieri su dieci nel consiglio di amministrazione, ad un consigliere nel comitato esecutivo ...

FELICE BORGOGGIO. Per spiegarmi meglio vorrei fare l'esempio della Cassa di risparmio delle province lombarde, che ha acquisito il 30 per cento della Cassa di risparmio di Piacenza ...

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. La prego di lasciarmi concludere.

Per quanto riguarda l'assetto, le varie questioni vengono affrontate e definite negli statuti oppure nei patti parasociali, mentre per quanto riguarda le qualifiche posso dire che occorre far riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 1985. Non esiste infatti alcuna diversità o differenza; in altri termini, nel gruppo bancario la capacità di gestione del credito deve essere riscontrata fino all'ultimo livello del gruppo medesimo.

Circa l'impegno di non nominare persone che abbiano ricoperto cariche politiche rilevanti nell'ultimo anno, negli atti riguardanti il credito non ho trovato alcun riferimento o norma scritta che desse tali indicazioni.

FELICE BORGOGLIO. Per entrare nel consiglio di amministrazione di una cassa di risparmio bisogna ottenere la deroga della Banca d'Italia...

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Non ho trovato traccia di questa disposizione: probabilmente si tratta di una ragione di opportunità politica che viene affermata in seno ad un organo politico come il CICR, ma che non trova riscontro formale. Mi riferisco, onorevole Borgoglio, a quanto ho letto e non a quanto è stato.

Circa le nomine bancarie e il referendum, lei ha posto un problema assai rilevante sul quale ho effettivamente riflettuto molto. Esprimo in materia un parere assolutamente personale: ritengo che un provvedimento legislativo avrebbe potuto fare adeguatamente chiarezza, ma in mancanza di esso non vi era da scegliere altra direzione che quella seguita. E peraltro, qualora non si fosse proceduto, il 5 di dicembre i prefetti avrebbero sciolto tutti gli organi delle casse di risparmio e nominato i commissari.

Per quanto riguarda la sua ultima domanda, devo rilevare che effettivamente è possibile un raddoppio delle nomine, che certo può determinare problemi. Immagino il caso di qualche cassa di risparmio che conta cinque sportelli (ve ne sono di tali dimensioni), ma purtroppo gli assetti giuridico-istituzionali non fanno mai i conti con la situazione italiana, caratterizzata dalla presenza della più grande e della più piccola cassa del mondo.

Non escludo che in qualche caso possa verificarsi una sovradeterminazione degli organi rispetto al necessario. Questo inconveniente era tuttavia inevitabile.

Occorre rilevare però che le modifiche che interverranno nel sistema in ordine al settore delle casse rurali sulla base della seconda direttiva CEE porteranno probabilmente ad un'ulteriore complicazione della realtà esistente. Occorrerà quindi un po' di tempo per definire un assetto più dominabile dal punto di vista delle misure generali.

GIANFRANCO ASTORI. Desidero anzitutto esprimere l'opinione che il cammino

intrapreso è corretto, anche se appare ancora ricco di contraddizioni, a partire dalla ambiguità della norma sulle opzioni, cui si è già riferito l'onorevole Ferrari nel suo intervento.

Il primo aspetto sul quale desidero richiamare l'attenzione del ministro è quello relativo alla timidezza ancora riscontrabile nella individuazione di un percorso, anche di carattere legislativo, che consenta di formulare indirizzi e proposte, se non scelte, a livello locale, con l'eventuale previsione di un nulla osta della Banca d'Italia, nonché all'opportunità di affrontare, laddove gli statuti lo consentano, il problema di dover prescegliere nel solo ambito dei soci delle fondazioni i candidati alle presidenze ed alle vicepresidenze.

La soluzione adottata rappresenta a mio parere un arretramento assai pesante rispetto alla possibilità che, a fronte di un sistema eccessivamente chiuso quale quello caratterizzante talune casse di risparmio, consentiva in passato di interpretare in modo più evolutivo la dinamica economica e sociale locale, in presenza di assemblee di soci che, pur non partecipando alla capitalizzazione degli istituti, si configuravano spesso come consorterie in grado di perpetuarsi per cooptazione. Se dovesse determinarsi un passo indietro al riguardo, ciò sarebbe per me fonte di notevole preoccupazione e perplessità.

Un'ulteriore considerazione riguarda un argomento già trattato dall'onorevole Borgoglio, cioè quello del conferimento in *holding* che la riagggregazione delle casse di risparmio sta determinando a livello locale (è il caso della mia regione). Desidero sapere se l'indirizzo del ministero sia favorevole alla previsione di incompatibilità ed alla separazione delle responsabilità di coloro che detengono incarichi nell'ambito delle fondazioni da quelle di coloro che ricoprono cariche nelle *holding* o sia invece favorevole a far valere tale distinzione solo per coloro che siano immediatamente interpreti dell'esercizio del credito nell'ambito delle società più immediatamente operative.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. La seconda questione posta dall'onorevole Astori è di minor rilievo, in quanto la incompatibilità sarà prevista anche nel caso da lui indicato.

Di grande importanza è invece la questione relativa al ruolo delle assemblee. Non voglio ripetere le parole dell'onorevole Astori circa il fatto che talvolta si tratta di consorzierie, perché magari così non è; resta tuttavia il fatto che trattasi di corpi conclusi e che si verificano atti di cooptazioni che rispondono alla logica dell'efficienza loro propria, ma trovano anche il limite della loro non trasparenza. Anche l'atto più tipico del sistema universitario italiano, la cooptazione, aveva luogo attraverso una dichiarazione ed un confronto pubblici di giudici, mentre nel caso in esame tutto si svolge al chiuso e costituisce effettivamente un problema.

Non ho avuto tempo di pensare se il tema delle fondazioni vada affrontato in via legislativa o amministrativa, tuttavia riconosco che il problema esiste.

PRESIDENTE. È competenza del ministro emanare disposizioni in materia.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Sì, io però non l'ho fatto e credo ci vorrà un po' di tempo per farlo. Sottolineo tuttavia che si tratta di un aspetto veramente molto delicato.

Tutte le banche, inoltre, sono destinate ad operare sul mercato internazionale e gli operatori internazionali non comprendono bene se si tratti di fondazione o di associazione e se le nomine siano fatte in un modo o nell'altro: bisognerà trovare una maniera per razionalizzare il mondo della presenza pubblica nel settore creditizio italiano, nato storicamente per l'accumularsi di eventi e di circostanze. Occorrerà mettere ordine nella materia, ma non era certo questo il momento per farlo.

LANFRANCO TURCI. Non ho compreso, signor ministro, se esista una delibera del CICR che indica i criteri di cui stiamo parlando oppure si sia di fronte ad uno scambio di opinioni tra ministri in

sede di Comitato. Se una delibera esiste, essa dovrebbe essere disponibile e pubblica e dovrebbe quindi sussistere, almeno per i deputati, la possibilità di valutarne in termini precisi ed analitici il contenuto.

Sulla questione dei doppi incarichi, a me pare di poter dire che con la legge Amato si sia fatta la scelta precisa, come lei stesso ha ricordato, di una distinzione netta di ruolo e di funzioni tra fondazioni e banche, anche dal punto di vista delle diverse attitudini richieste.

Signor ministro, lei ha affermato che le indicazioni del CICR prevedono il termine di un anno per lo scioglimento del nodo sul piano statutario, aggiungendo però che in verità si è usata una formulazione secondo la quale ciò avverrà in tempi possibili e compatibili. Chiedo un chiarimento in merito e mi domando se non si debba accentuare più nettamente l'elemento dell'incompatibilità e della distinzione di ruoli tra l'una e l'altra funzione.

Desidero qualche ulteriore delucidazione circa la funzione della Banca d'Italia in questa vicenda. Se ho ben compreso lei ci ha detto che, laddove gli statuti prevedano espressamente per i presidenti competenze professionali e bancarie, la Banca d'Italia, su richiesta del ministro, fornisce una rosa di candidati, mentre invece, qualora non siano richiesti tali specifici requisiti, fornisce indicazioni. Le sarei grato se volesse meglio precisare questo aspetto.

Noto che, in un brevissimo lasso di tempo, vale a dire in una settimana, è venuto meno il rapporto fra le persone che si vorranno scegliere per questi incarichi e la dimensione più strettamente politico-partitica. La questione della distinzione fra il personale più strettamente politico e quello deputato a queste funzioni non è stata posta esclusivamente dalla stampa o da alcune forze di opposizione perché, se ben ricordo, è stato lo stesso presidente Amato che nei giorni scorsi ha affermato che sarebbe stato impensabile proporre per quelle funzioni persone che si fossero candidate in recenti elezioni politiche o amministrative e non fossero state elette.

L'opportunità di fissare un periodo di tempo che dovrebbe intercorrere fra l'e-

saurimento di una funzione politico-amministrativa locale e la candidatura alle banche è stata più volte evocata. Da quanto ho sentito stamani, mi sembra che tutto questo dibattito si stia perdendo in un'atmosfera piuttosto nebbiosa in cui non si riesce più a capire quali siano i criteri adottati, a parte quello di una troppo ampia discrezionalità, legata — posso immaginarlo — alla molteplicità delle sollecitazioni provenienti dalle varie realtà locali.

Il gruppo del PDS, in relazione anche all'istanza di referendum che è già stata attivata, entro brevissimo tempo solleciterà il Governo alla presentazione di un disegno di legge concernente le competenze locali nelle nomine bancarie locali. Non c'è dubbio, infatti, che definendo con più chiarezza questo argomento, libereremo l'amministrazione centrale da compiti impropri per portare in sede locale, magari con il vaglio finale della Banca d'Italia, un'effettiva dialettica sulle persone e sulle loro attitudini.

A proposito dei criteri di onorabilità, immagino siano naturalmente escluse da possibili candidature quelle persone che in qualche modo abbiano, non dico precedenti penali, ma nei cui confronti siano state anche soltanto avviate indagini giudiziarie. Raccomanderei, visto che discutiamo di banche pubbliche, che questo criterio venisse rafforzato con riferimento ad ogni tipo di reato e non soltanto a reati di concussione e di corruzione o comunque attinenti a materia finanziaria.

ROBERTO PINZA. Anche un incidente stradale perciò.

LANFRANCO TURCI. Si è verificato il caso di qualcuno indagato per violenza carnale. Non è certo un reato bancario, ma forse non si tratta di persona che risponde al criterio di onorabilità.

PRESIDENTE. Ci sarà sempre una valutazione anche di merito.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Molti dei temi trattati dall'onorevole Turci sono effettivamente centrali. A proposito

dell'onorabilità, l'assetto legislativo presupporrebbe che tale condizione venisse meno con il giudizio definitivo. Chiederemo invece alle autorità di vigilanza di valutare non solo i comportamenti che siano stati oggetto di interessamento da parte della magistratura, ma anche i comportamenti bancari non corretti ancora valutati in sede giudiziaria. Il criterio dell'onorabilità, perciò, sarà ulteriormente rafforzato.

Condivido quanto detto dall'onorevole Turci circa l'opportunità della presentazione di un disegno di legge del Governo. In un paese in cui il ministro del tesoro ha non trascurabili problemi attinenti al governo del debito pubblico e della moneta, è giusto che altri si occupino di certi argomenti.

Sulle sollecitazioni politiche vorrei tranquillizzarla perché sceglieremo soltanto — lo sottolineo — all'interno delle rose presentate dalla Banca d'Italia. Non verrà preso in considerazione nessuno che sia fuori da tali rose.

La delibera del CICR è disponibile: non so quale possano essere le tecniche di acquisizione per il Parlamento di tale documento perché non conosco il diritto amministrativo e sono un incolto assoluto di diritto parlamentare.

Vorrei dire agli onorevoli deputati che quello del doppio incarico è un problema davvero complesso che non viene affrontato in maniera univoca. Il comitato del credito ha già eliminato con coraggio un punto che si prestava a molteplici interpretazioni. Come nasce la vicenda, sia come fase propedeutica del farsi legge, sia come momento legislativo? Nasce addirittura nel 1981 con il famoso Libro grigio dell'allora ministro del tesoro Andreatta. A ciò ha fatto seguito un consistente sviluppo dottrinario, amministrativo e di vigilanza nel corso del quale è stato detto che, se si doveva puntare alla distinzione fra i due momenti di gestione dell'azienda, in un periodo di transizione sarebbe stato addirittura un bene che le persone fossero le stesse, al fine precipuo di evitare conflitti tra fondazione e banca. La necessità di tale periodo di transizione è stata interpretata

in vario modo: qualcuno, ad esempio i presidenti delle banche-fondazione, addirittura ha pensato dovesse trattarsi di un mandato. Il Governo, con coraggio, ha affermato la necessità di distinguere i due incarichi, ma ciò non significa che chi si era autonomato avesse compiuto un atto abusivo. Infatti, era addirittura scritto in un fondamentale documento di Banca d'Italia del 1987 che era opportuno che i due incarichi si sovrapponessero.

La distinzione fra le due possibili rose formulate dalla Banca d'Italia è effettivamente sottile. Quando c'è necessità di requisiti di professionalità di gestione bancaria, è giusto che sia la Banca d'Italia a definire addirittura un numero chiuso entro cui noi dobbiamo scegliere; quando tali requisiti non sono necessari — e si tratta di pochissimi casi — chiediamo un'indicazione per sapere ad esempio se chi vorremmo nominare sconfini continuamente nell'utilizzo dei fidi bancari o se ha qualche protesto.

Molto complesso è sicuramente il problema del rapporto politico-gestionale. Il comitato del credito deve compiere una scelta molto delicata, ma posso assicurarvi che esso ed il suo presidente sono molto attenti al dibattito in corso tra le forze politiche, nell'opinione pubblica, nei *mass media*, tra i politologi, tra i moralisti, nelle alte cariche dello Stato. Indubbiamente il comitato del credito non può dimenticare che i capigruppo dei partiti di maggioranza hanno indicato apertamente quali debbano essere i rapporti — ed è cosa tanto banale che mi perdo nel dirla — tra politica ed amministrazione. Siccome le persone che noi indichiamo da qui debbono passare, sarebbe provocatorio se assumessimo decisioni che non tenessero conto delle indicazioni che nientemeno i capigruppo della maggioranza ci hanno fornito e che sono state elaborate da uomini politici di altissimo livello.

Vorrei assicurare, comunque, che vi sarà sempre un temperato giudizio sulla complessiva qualità dei soggetti, che non darà luogo a discriminazioni in radice, ma che certamente rappresenterà una risposta positiva rispetto al complesso di

indicazioni e di raccomandazioni — spesso qualcosa di più che questo — che ci sono arrivate in questi ultimi giorni.

ANDRIANO BIASUTTI. Signor ministro, è indubbio che con questa vicenda si è creato un nuovo gruppo di amministratori che poi sono quelli vecchi che sono riusciti in qualche modo a diventare i gestori delle nuove strutture bancarie.

È inutile sottilizzare e perciò mi permetto di richiamare anch'io la necessità di rispettare il tempo di un anno da voi imposto. Non ho capito bene come venga gestito il limite di età di 70 anni, ma mi sembra che i criteri siano un po' più labili e più sfumati che in passato.

Lei ha ragione nel dire, a proposito delle deroghe per il personale politico, che servirebbe un'apposita norma. In queste banche, l'ex personale politico che svolgeva determinate funzioni non potrà continuare a svolgerle.

Passo ora ad un problema specifico che desidero porre al ministro del tesoro, in ordine al ruolo delle regioni a statuto speciale. In queste ultime, determinate competenze di nomina sono sempre spettate ai loro presidenti ed a quelli delle giunte regionali, in base alle norme dettate dagli statuti speciali adottati con leggi costituzionali. L'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, quando era ministro del tesoro, si appropriò di parte di tali competenze; stabilì infatti che quando una cassa di risparmio apriva uno o due sportelli fuori dalla propria regione diventava una banca non più regionale ma interregionale, soltanto per il fatto — ripeto — che era stato aperto uno sportello oltre il confine regionale.

Nella mia regione, il Friuli-Venezia Giulia, per esempio, su tre casse di risparmio, una è rimasta nell'ambito regionale, per cui il relativo potere di nomina è ancora del presidente della regione, mentre le altre due, che hanno aperto sportelli fuori dei confini regionali, sono rientrate nell'orbita di Roma. Si tratta di un problema che mi auguro il ministro del tesoro voglia risolvere con un minimo di buon gusto: comunque, più del buon gusto, mi inte-

ressa il rispetto delle autonomie. Siccome in qualche stanza di questo stesso palazzo la questione delle autonomie sta diventando molto seria, la prego di prendere in considerazione urgentemente il problema che ho sollevato, per rimuovere un *vulnus* che è stato compiuto in passato. A mio avviso, deve essere adottata una procedura che non sottragga alla regione le sue competenze: di fatto, la regione sottoporrà un nominativo al ministro, che tenderà a rispettare l'indicazione, salvaguardando comunque il ruolo della Banca d'Italia.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Forse non sono stato sufficientemente chiaro sul limite di settanta anni di età: già preesisteva una delibera del CICR che stabiliva che coloro che fanno i presidenti di banca non devono aver superato, se non in via eccezionale, i 70 anni. Si tratta di una norma che il CICR ha sempre rispettato, escluso un caso. Naturalmente, poi, è avvenuto che, per tutti quei presidenti che avevano 69 anni e dieci mesi e che si erano nominati intanto presidenti della banca, il limite dei settanta anni non vigeva, dato che si erano autonominati per la prosecuzione. Ci è sembrato quindi doveroso affermare che di fronte ad un presidente soltanto della fondazione si possono immaginare casi in cui ...

ANDRIANO BIASUTTI. Quello che si è autonominato a settantadue-settantatré anni?

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Non si può fare nulla, onorevole Biasutti; mi sembrava di averlo fatto capire. In quel caso, vi è stata un'autonominazione che riguarda una società per azioni.

Come stavo dicendo, ci è sembrato opportuno immaginare, per chi fa unicamente il presidente della fondazione — nel caso in cui si tratti di persone in buona salute, con ottima cultura, e così via — la possibilità di essere presidenti...

FRANCO PIRO. Possono fare i presidenti onorari?

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Come l'onorevole Piro, che conosce la materia, mi insegna, la figura del presidente onorario rientra nella autonomia statutaria della società per azioni, nell'ambito della quale rientra anche la definizione del suo compenso.

FRANCO PIRO. Mi riferivo a casi eccezionali.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Per quanto riguarda il ruolo delle regioni a statuto speciale, indubbiamente, sussiste un problema: tuttavia, il caso dell'emigrazione dal territorio, con la conseguente decadenza di un rapporto forte con la regione originaria, è contemplato da sempre nell'ambito dell'ordinamento creditizio italiano. Comunque, ciò non riguarda il problema di due sportelli: ricordo in proposito la teoria dei prezzi multipli, nell'ambito della quale si contempla il caso del proprietario di una sala cinematografica che, dovendo stabilire chi paga di più e di meno, fissa un prezzo più alto fino alla decima fila e più basso a partire dall'undicesima fila, dalla quale però si vede come dalla fila precedente, per cui alla fine stabilisce un prezzo unico. Anche nel caso delle aziende di credito, è la Banca d'Italia che deve stabilire un criterio oggettivo, fissando il numero degli sportelli. Si tratta di un principio organizzativo: poiché nell'amministrazione del credito vi sono una serie di vincoli, che stabiliscono per esempio chi può emettere assegni circolari, chi è corrispondente, e così via, vanno stabiliti in relazione ad essi criteri oggettivi, che naturalmente possono essere discutibili. Comunque, nella fattispecie, si può trovare un accordo.

PRESIDENTE. Sollecito i colleghi che devono ancora intervenire a rispettare i tempi che ci siamo imposti, anche per gli impegni che attendono il ministro del tesoro.

LUCIANO FARAGUTI. Rivolgo al ministro del tesoro una domanda secca e precisa; lei, in riferimento alla questione della

diversificazione delle due cariche di presidente della società per azioni e della fondazione, ha detto: « devono farlo, altrimenti sarà imposto ». Vorrei quindi capire quali siano gli strumenti nelle sue mani per tale imposizione, che comunque approvo.

Passo ad un'altra domanda, preceduta da un commento. Lei ha osservato — giustamente per certi aspetti, la capisco — che il nostro sistema non è stato attraversato dai terribili problemi che hanno colpito altri sistemi bancari, europei ed americani. Personalmente, forse da un osservatorio diverso dal suo, ho una percezione parzialmente diversa: per qualche banca, anche di importanza nazionale, il problema non si può pone in questi termini. La questione che desidero sottolineare, comunque, è la seguente: la presenza della vigilanza della Banca d'Italia, con la sua alta direzione politica nei confronti del sistema delle casse di risparmio, le permette di pensare e di affermare che tutte le partite sono correttamente e sicuramente impostate e che non vi sono invece alcune sopravvalutazioni che, in uno scontro di mercato, potrebbero portare a qualche difficoltà nel giudizio sulla capacità e la forza delle stesse casse di risparmio?

ROBERTO PINZA. Desidero porre qualche breve domanda al ministro su argomenti che forse sono stati già implicitamente toccati ma sui quali è probabilmente necessaria qualche ulteriore precisazione. La prima domanda è diretta ad ottenere un chiarimento. La precedente procedura di nomina, che prevedeva un passaggio attraverso le Commissioni parlamentari (in particolare la Commissione finanze), se non erro, in base alle dichiarazioni del ministro, dovrebbe continuare a sussistere. Le vorrei chiedere in proposito una conferma, poiché vi è qualche perplessità con riferimento alla nuova normativa.

La seconda domanda riguarda una questione che le è stata già posta di passaggio: indubbiamente, due mandati costituiscono un limite massimo, anche se ritengo che chi ha svolto un solo mandato possa es-

sere, ma non necessariamente, riconfermato. Anche su tale mia interpretazione le chiedo una conferma.

La terza questione concerne l'atteggiamento generale, comune sostanzialmente a tutti i gruppi parlamentari, nettamente favorevole alle incompatibilità. Infatti, l'attenzione di tutti si è spostata su come garantire il criterio dell'incompatibilità, affinché non si determinino quei fenomeni transitori un po' pericolosi a cui lei poc'anzi ha fatto cenno, anche se è del tutto ragionevole pensare che vi sia un periodo di transizione entro il quale dovrà essere effettuata una scelta statutaria.

L'attenzione di molti, e in particolare dell'onorevole Faraguti, si è concentrata sulle modalità tese ad assicurare l'effettiva applicazione del criterio dell'incompatibilità. Lei, signor ministro, certamente ha qualche idea in proposito ma io le chiedo per quale motivo non si debba adottare quella tecnica legislativa, estremamente moderna ed intelligente, che questo Governo ha già usato. Ho detto, non a caso, « moderna ed intelligente » perché in realtà essa non ha importanti precedenti. Trascorso, per esempio, un anno senza che si sia verificato questo adeguamento statutario, ma soprattutto non si sia verificata l'opzione, potrebbe essere prevista la decadenza dalla carica.

In realtà, questo Governo ci sta insegnando ad usare tecniche legislative che considero ottime perché dotate non solo del precetto ma anche della sanzione. L'inoperatività viene sanzionata dal decreto in termini di non *prorogatio* e ciò in effetti sta dando pregevoli risultati proprio in un momento in cui, in qualche modo, ci sentiamo tutti costretti ad accelerare la nostra attività.

PRESIDENTE. Signor ministro, nel rivolgerle il nostro apprezzamento per il suo lavoro ed un vivo ringraziamento per la sua disponibilità, vorrei rivolgerle, a mia volta, non tanto delle domande ma, per la funzione che svolgo, delle raccomandazioni.

Innanzitutto, le chiedo formalmente di farci avere il testo della delibera del CICR,

dandole la garanzia che tale testo potrà essere visionato ma non divulgato, al fine di mantenere — almeno da parte della nostra Commissione, perché tale è il nostro costume — la necessaria riservatezza e rispetto verso altri organi delle istituzioni statali.

L'onorevole Faraguti le ha rivolto uno specifico quesito sugli strumenti in suo possesso. Ebbene, sono senz'altro convinto che lei, come ministro del tesoro, abbia certi strumenti, ma allora — mi chiedo — non sarebbe opportuno una loro immediata applicazione, per esempio nei confronti di quegli istituti che prevedono già una divisione netta e determinata, senza cioè dover attendere la fine dell'anno di transizione? Perché attendere oltre quando esistono chiari strumenti perché si arrivi ad un adeguamento alla cosiddetta legge Amato? Diversamente, infatti, si rischierebbe di creare situazioni che possono anche diventare precedenti pericolosi.

A proposito dell'autorità di vigilanza, lei, signor ministro, ha fatto osservare che chiederà a tale autorità, nel caso specifico, di fornire segnalazioni e designazioni, affidando a tale organo anche l'interpretazione oltre che la responsabilità di quella parte di norme che trattano l'aspetto della incompatibilità o della inopportunità di nominare soggetti che hanno avuto o che hanno esperienze politiche ed amministrative. Ebbene, io non vorrei che questa diventasse una sorta di regola che certamente sancisce una incompatibilità, ma che a mio avviso va anche a menomare la personalità del soggetto, che, in quanto amministratore locale o responsabile di settori politici, si troverà oggi, domani, per sempre, in una situazione di difficoltà e di inferiorità.

Noi ben sappiamo, signor ministro, cosa significhi fare oggi l'amministratore locale! Mi auguro che da parte dell'autorità di vigilanza non si arrivi ad una forma di giudizio, magari al limite anche della discriminazione, che ci possa far incorrere nei rischi che ho appena illustrato, mettendo sullo stesso piano, per esempio, il sindaco di una grande città metropolitana

e il sindaco di un piccolo comune dell'entroterra, solo perché identica è la loro qualifica.

Signor ministro, avremo bisogno della sua presenza in sede di esame del provvedimento di recepimento della seconda direttiva CEE in materia. Ritengo che quest'ultima direttiva ci ponga ormai interrogativi che hanno nessi con la materia sulla quale abbiamo discusso stamane. Sto pensando, in particolare, all'articolo 43, per altro già in qualche modo analizzato, criticato e fatto oggetto di specifici emendamenti. Personalmente sono convinto che nell'ambito dell'esame del suddetto articolo sia possibile dare ulteriori garanzie e prerogative allo stesso ministro del tesoro, cui spetta il gravoso dovere di curare tale settore.

LANFRANCO TURCI. Vorrei chiedere al ministro del tesoro se non sia opportuno, data l'importanza delle nomine dopo tanti anni di blocco dell'attività del CICR, che questa Commissione, oltre ad esprimere un parere sui *curricula*, proceda, in casi particolari, a specifiche audizioni riguardanti candidati di particolare importanza.

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Per quanto riguarda la richiesta della delibera del CICR, essa verrà trasmessa nel rispetto delle consuetudini, delle norme e dei regolamenti.

In ordine poi alla necessità di garantire l'effettiva modifica degli statuti, posso dire che noi ci muoveremo subito. In proposito, signor presidente, vorrei precisare che lo statuto di un'importante Cassa di risparmio mi permetteva d'intervenire subito nei confronti della stessa: ed è quanto farò in questa circostanza ...

PRESIDENTE. Per lei quindi questo diventa un impegno, laddove è possibile intervenire?

PIERO BARUCCI, *Ministro del tesoro*. Laddove è possibile si interverrà subito. Mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro nel dire che la fine del prossimo anno costituiva un termine *ad quem*. Evidente-

mente, se le condizioni lo permetteranno il nostro intervento avverrà prima di quel termine. Questa cassa di risparmio sarà immediatamente sistemata applicando il criterio della divisione.

Della direttiva CEE se ne parlerà a suo tempo. Agli onorevoli Pinza e Faraguti rispondo che ci muoveremo subito e faremo tutte le pressioni possibili affinché gli statuti siano modificati al più presto. Vorrei in particolare assicurare l'onorevole Pinza che l'aver diritto a fare un mandato non presuppone che uno debba farlo, dipende infatti dal giudizio o da altri elementi oggettivi che possono mettere in dubbio la necessità di continuare in una certa direzione.

A proposito dell'osservazione dell'onorevole Faraguti sul sistema bancario italiano, posso dire che tutti i sistemi bancari hanno al loro interno grandezze non accertabili perché hanno una voce — quella del contenzioso — che corrisponde alla voce del magazzino nelle imprese industriali. Chi ha avuto occasione di operare la revisione dei conti di tali imprese, sa che non si è mai capito cosa effettivamente contenesse la voce del magazzino. Tuttavia, bisogna rilevare, in questo paese in cui sempre tutto va male, che noi abbiamo avuto e possiamo avere problemi episodici di difficoltà di banche, ma non abbiamo mai avuto problemi sistemici di tal genere, derivanti da vere e proprie disfunzioni o da atti di ladrocinio, quali si sono verificati negli Stati Uniti d'America, dove la sistemazione delle casse di risparmio costerà infine allo Stato dai 300 ai 400 mila miliardi di lire.

Per quanto riguarda il tema posto in conclusione dal presidente Manfredi, desidero rilevare che si tratta di una questione molto complessa. Non bisogna infatti dar luogo a discriminazioni di nessun tipo,

perché l'esercizio di un servizio pubblico, quale è quello che si svolge compiendo attività politica, non deve essere discriminato.

Si pone esclusivamente il problema dell'opportunità di una soluzione di continuità tra attività politica militante e attività bancaria. È una questione di separazione di ruoli e di compiti, mentre sarebbe un errore introdurre divisioni schematiche, creando cittadini di serie A e di serie B.

Elemento centrale è fare in modo che nell'effettuazione delle scelte non faccia aggio la militanza politica, che però non può neanche rappresentare un disvalore, se dispiegata precedentemente, in campi specifici e bene. Al tempo stesso, non deve accadere, come spesso si è verificato, che, avendo affermato che l'aver svolto attività politica non può rappresentare un disvalore, ciò impedisca di trovare candidati validi al di fuori di coloro che svolgono tale attività. È necessario cercare di costruire giorno per giorno un equilibrio assai delicato, stando molto attenti ai segnali provenienti dalla società, che denunciano come l'opinione pubblica ci guardi anche con qualche cattiva predisposizione.

PRESIDENTE. La ringrazio nuovamente, signor ministro, per l'attenzione prestataci.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 17.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO